



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 1 agosto 2022 n.111

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, di reperire personale in grado di garantirne la continuità ed al contempo di consentire al personale ISS di poter beneficiare di periodi di riposo;*
- *l'urgenza, di provvedere tempestivamente alle necessità sopra descritte alla luce dell'aumento dei contagi da COVID-19 - variante Omicron 5 - e di garantire in tempi celeri, periodi di riposo ai dipendenti ISS considerato che da lungo tempo sono in attesa di poterne usufruire;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 18 luglio 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE URGENTI E TEMPORANEE DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE LEGATE ALL'ATTUALE STATO PANDEMICO DA COVID-19

Art.1

(Vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario pubblico e privato)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, gli effetti dell'articolo 17 del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.72 sono sospesi fino al 30 settembre 2022.
2. Nel rispetto della garanzia di continuità e adeguatezza assistenziale di cui al comma 7 dell'articolo 17 del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.72, l'organizzazione dell'ISS può essere modificata, da parte del Direttore Sanitario, in modo che siano ridotti al minimo i contatti dei dipendenti non sottoposti a vaccinazione volontaria con l'utenza, nonché per consentire ai dipendenti che da lungo tempo sono in attesa di periodi di riposo di poterne beneficiare.
3. Il Capo del Personale dell'ISS può altresì spostare il personale di cui al comma 2 in mansioni su PDR vacanti, ovvero temporaneamente vacanti e fino al rientro del titolare, che debbano essere effettivamente coperti all'interno dell'ISS, nonché in mansioni necessarie per consentire al personale titolare di svolgere i propri periodi di riposo dal lavoro.

4. Il personale sanitario che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster), deve garantire la sua presenza fino al 30 settembre senza utilizzare periodi di ferie, salvo assenze dettate da urgenza e inderogabilità.

5. La non disponibilità del personale dell'ISS, precedentemente sospeso, a rientrare in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre, sarà considerata assenza ingiustificata dal posto di lavoro e darà avvio alle eventuali procedure disciplinari.

6. L'assenza dal posto di lavoro, per il dipendente di strutture private, può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

7. Il personale sanitario e socio sanitario che risulta sospeso o radiato, dall'ordine professionale di appartenenza in Italia, non è abilitato a prestare la sua opera in territorio.

Art. 2

(Modifiche relative allo screening volontario per COVID-19)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.72 è così modificata:

“a) è consentita la richiesta volontaria e a pagamento, presso la struttura pubblica dell'ISS, di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19;”.

Art.3

(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

1. Al fine di assicurare il reperimento, in tempi brevi, del personale sanitario necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 9 novembre 2020 n.196, l'Istituto per la Sicurezza Sociale può procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti al terzo, quarto e quinto anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione a convenzione, di durata non superiore a nove mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori nove mesi, fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi.

2. I medici specializzandi così reclutati resteranno iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e percepiranno il trattamento economico previsto dall'Allegato 2 della Legge 6 novembre 2018 n.139- livello o.

3. E' dato mandato all'ISS di predisporre gli accordi necessari con le Università per il riconoscimento del periodo lavorato presso le sue strutture e il recupero delle eventuali attività formative, teoriche ed assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il ciclo di specializzazione.

Art.4

(Disposizioni locali aperti al pubblico)

1. È fatto obbligo ai locali pubblici di affiggere agli ingressi un cartello che inviti gli utenti ad indossare la mascherina, igienizzare le mani e a tenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

Art.5
(Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto Legge entra in vigore a far data dal 3 agosto 2022.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 agosto 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini